

COMUNE DI SACNSANO
Provincia di GROSSETO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANSANO – CAPALBIO - CAMPAGNATICO

L'anno duemiladieci addì..... del mese di nella sede del Comune di Scansano;
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.1372 del Codice Civile;

TRA

Il Comune di Scansano
Il Comune di Capalbio
Il Comune di Campagnatico

PREMESSO

Che nell'ottica di favorire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di implementare metodologie il più possibili efficaci ed obiettive sia nell'espletamento dei controlli gestionali che nel valutare le prestazioni rese dalla struttura, la gestione in forma associata dei servizi, risulta essere la strada da percorrere;

Che con atti di Consiglio dei vari enti per il Comune di Scansano atto n. del (Comune di) è stato approvato il presente accordo associativo che disciplina l'esercizio associato del servizio di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance organizzativa ed individuale con particolare riguardo alle posizioni organizzative presenti negli Enti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. I Comuni di al fine di assicurare la completa attuazione dell' art. 147 del Dlgs. N.267/2000 e successive integrazioni e modifiche, delle norme contenute nei rispettivi Statuti e Regolamenti di contabilità e di organizzazione degli Uffici e dei servizi, si associano tra di loro per la gestione in Convenzione del servizio sistema di Valutazione della Performance, con particolare riguardo alle posizioni organizzative. Il Comune di Scansano funge da capofila per ciò che attiene agli aspetti amministrativi, pur risultando demandate le funzioni all'Organismo indipendente di Valutazione per quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009.
3. La presente Convenzione disciplina il funzionamento del servizio in forma associata tra gli enti sopracitati e con le modalità operative di seguito specificate, nonché il riparto degli oneri a carico di ogni Comune.

Art. 2 - SCOPI E FINI

Con la presente Convenzione si realizza in forma associata il servizio di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance organizzativa ed individuale che viene espletato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alla struttura organizzativa del Comune con le seguenti attribuzioni:

1. monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed elaborazione della una relazione annuale sullo stato dello stesso;
2. tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi di governo dell'amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche;
3. validazione della relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

4. garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 150/2009, dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi e dal sistema di valutazione del Comune, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
5. responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche;
6. promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
7. verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
8. asseverare gli obiettivi di P.E.G. e le eventuali variazioni agli stessi apportate nel corso della gestione, nonché effettuare la valutazione finale delle prestazioni rese, sia nella parte oggettiva che in quella soggettiva, delle schede elaborate dal sistema permanente da valutazione;
9. proporre gli adeguamenti e le modifiche ai sistemi di valutazione permanente oggi in essere presso gli Enti convenzionati allo scopo di promuovere un sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale valevole per tutti i Comuni e conforme ai principi ed alle disposizioni sulla valutazione introdotti dalla legge n.15/2009 e dal D. Lgs. n. 150/2009, nonché dalla Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, di prossima costituzione
10. collaborare alla redazione del Piano della performance.

Art. 3 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. I Sindaci dei comuni associati o i loro delegati costituiscono la conferenza dei sindaci, organo di indirizzo politico che tra l'altro definisce la valenza strategica dei servizi associati.
2. In particolare la Conferenza dei sindaci:
 - a) Esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento del servizio controllo di gestione e sul sistema di valutazione della performance;
 - b) Propone agli organi dei comuni associati eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione;
 - c) Decide l'adesione di altri comuni al rapporto di convenzionamento.
3. La Conferenza dei Sindaci può essere riunita senza formalità particolari presso uno dei Comuni aderenti e si avvale, per la stesura del verbale, del personale amministrativo messo a disposizione dal Comune ospitante.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

I Comuni di con il presente atto decidono di gestire in modo associato anche il servizio di valutazione della performance degli incaricati delle posizioni organizzative, attraverso la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione organo monocratico associato.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Sono oggetto della valutazione: i risultati conseguiti e le modalità gestionali utilizzate per la loro realizzazione (analisi annuale con riferimento agli obiettivi di PEG); i comportamenti direzionali, espressione dell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato (la prestazione direzionale resa dal Responsabile valutata annualmente con lo scopo di adeguare lo sviluppo professionale alle modifiche organizzative).
2. La valutazione dei responsabili tiene conto di :
 - posizione (componenti oggettive e soggettive richieste per l'espletamento delle funzioni)
 - prestazioni (modo in cui il titolare interpreta il proprio ruolo e realizza gli obiettivi)
 - comportamento organizzativo (attitudini, competenze e capacità del soggetto in relazione all'organizzazione da dirigere).
1. Al servizio di valutazione sono assegnate le seguenti funzioni :
 - Predisporre eventuali adeguamenti da proporre alle amministrazioni in merito al Sistema permanente di valutazione prescelto ed operativo;
 - Analizzare i reports predisposti dai responsabili di settore relativi ai risultati di gestione;
 - Esaminare le osservazioni e le valutazioni del Segretario comunale riguardanti i comportamenti direzionali espressi nell'esercizio del ruolo.

- Predisporre le valutazioni secondo le procedure, i criteri ed i parametri approvati dalla singole amministrazioni
- Effettuare il contraddittorio, quando richiesto, con i singoli responsabili.
- Informare i Sindaci sullo stato del percorso valutativo e sulle conclusioni finali della valutazione.

Art. 8 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. La gestione del servizio è affidata al Comune di Scansano
2. La gestione amministrativa e contabile viene svolta dal Comune di Scansano

Art. 9 - FINANZIAMENTO E RIPARTO DELLE SPESE

1. I costi del servizio associato di valutazione della performance vengono finanziati dai comuni aderenti con mezzi propri di bilancio, in rapporto alla popolazione esistente al 31/12/2010 e in modo proporzionale rispetto al numero dello P.O. da valutare.
2. Ogni comune si impegna a versare l'intera quota annua a proprio carico nell'anno di competenza.

Art. 10 – DURATA

1. La presente Convenzione ha validità di anni 3, rinnovabili, decorrenti dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013, e può essere modificata ed integrata a richiesta concordata delle parti contraenti.

Art. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. E' data facoltà ad ognuno dei Comuni convenzionati di recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata con un preavviso di almeno 1 mese da notificare, ad ognuno dei Comuni convenzionati. Il recesso, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del Codice Civile, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per le quali il corrispettivo dovrà essere versato nei termini previsti dal presente contratto di convenzione.

Art. 12 - FORO

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Grosseto

Letto, approvato e sottoscritto.

Per

Il Comune di Scansano _____

Il Comune di Capalbio _____

Il Comune di Campagnatico _____